



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
UFFICIO 7

DGSA./I.5.h.g/3

*Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC*

Invio PEC

REGIONI E PA

PIF E UVAC

MIPAAFT

ASSALZOO
assalzo@assalzo.it

ASSALCO
assalco@assalco.it

AISA
aisa@federchimica.it

ITALMOPA
italmopa@italmopa.com

FEDERALIMENTARE
segreteria@federalimentare.it

CONFAGRICOLTURA
presidenza@confagricoltura.it

UNAITALIA
unaitalia@unaitalia.com

ASSOAVI
info@assoavi.it

AIA
segreteriaaia@aia.it

COLDIRETTI
relazioniesterne@coldiretti.it

AIRES
info@aires.info

ANACER
anacer@tin.it

E per conoscenza

All'IZS dell'Abruzzo e Molise
CSN

OGGETTO: Modifica della nota prot. n.45950-P-I8da9/1 del 28 dicembre 2005 “APPLICAZIONE REGOLAMENTO (CE) 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL’IGIENE DEI MANGIMI - LINEE GUIDA” Allegato 3: domanda di registrazione

Si fa riferimento alla nota di questo Ministero in oggetto con la quale sono state fornite le linee guida applicative del reg.(CE) 183/2005 sull’igiene dei mangimi.

In seguito all’emanazione della suddetta nota, il Ministero della Salute, in collaborazione con l’IZS dell’Abruzzo e del Molise, ha messo a disposizione il Sistema SINVSA nel portale VETINFO, che consente la gestione delle anagrafiche degli OSM registrati e riconosciuti ai sensi del reg.(CE) 183/05. Attualmente, in base a quanto previsto dal PNAA e ribadito nella nota DGSAF 562-12/01/2018, l’utilizzo del SINVSA per la gestione delle anagrafiche degli OSM è obbligatorio.

Pertanto, al fine di allineare le voci presenti nella modulistica fornita nel 2005 con quelle previste nel SINVSA per descrivere il campo “dettaglio attività” degli OSM, si è reso necessario aggiornare il modello **3-domanda di registrazione** allegato alle Linee Guida del 28 dicembre 2005, che deve essere utilizzato dall’OSM per notificare la propria attività all’autorità competente e richiedere a livello territoriale la registrazione ai sensi dell’art.9 del regolamento.

Il nuovo **modello 3 – domanda di registrazione** in allegato, sostituisce quindi integralmente quello allegato alle linee guida citate in oggetto.

Per facilitare l’inserimento in SINVSA di eventuali OSM registrati con la vecchia modulistica e ancora non presenti nel sistema, si riportano di seguito alcune indicazioni:

- Le voci del precedente modello 3, relative alla produzione primaria art.5 comma 1 “coltivazione prodotti destinabili alimentazione zootecnica, essiccazione granaglie conto proprio, stoccaggio prodotti primari su luogo di produzione, macinazione e brillatura (mulini)” confluiscono nella prima voce del nuovo allegato 3: **produzione di prodotti primari per l'alimentazione animale (coltivazione, raccolta, essiccazione naturale, macinazione, stoccaggio in azienda e trasporto fino al primo stabilimento)**;
- La voce generica del precedente modello 3 di cui all’art.5 comma 2 “commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi (diversi da all. IV, capo 3), prodotti di origine minerale e chimico industriali, etc. (con o senza deposito)” confluisce nelle voci del nuovo allegato 3: **commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da all. IV capo 1 e 2) o commercio ingrosso/dettaglio mangimi (materie prime, mangimi composti) o intermediari (che non detengono i prodotti) a**

seconda del caso;

- La voce del precedente modello 3 di cui all'art.5 comma 2 “fabbricazione materie prime (prodotti della lavorazione alimentare, minerali, ecc” confluisce nelle voci del nuovo allegato 3: **produzione materie prime di origine minerale o fornitura di sottoprodotti alimentari e agroalimentari** (REG. 852/2004, REG 853/2004 e REG 197/2006) a seconda del caso.
- La voce del precedente modello 3 di cui all'art.5 comma 2 “produzione mangimi per la vendita o per autoconsumo (utilizzando additivi o premiscele di additivi diversi da all. IV capo 3)” confluisce nelle voci del nuovo allegato 3: **produzione mangimi composti per il commercio** (diversi da all. IV capo 3) o **produzione mangimi composti per autoconsumo** (diversi all. IV capo 3) a seconda del caso.

Il nuovo modello 3 fornisce inoltre alcune attività apparentemente non presenti nel vecchio modulo. Tali attività sono in realtà delle specifiche che forniscono maggior dettaglio rispetto a denominazioni precedenti più generiche.

Inoltre, il riferimento al DM 13/11/85 (prodotti di origine minerale o chimico industriale) viene eliminato, poiché obsoleto. Al suo posto si mantiene esclusivamente la voce “**produzione materie prime di origine minerale**”.

Si sottolinea che la descrizione precisa e veritiera dell'attività svolta dagli OSM è fondamentale per la programmazione dei controlli e per la creazione di un'anagrafe dettagliata ed utile. A tal proposito, oltre alle attività dichiarate coi modelli allegati alle linea guida in oggetto, relative al reg.(CE) 183/05, il SINVSA fornisce ulteriori voci relative ad attività svolte ai sensi di altre normative, ad esempio il reg.(CE) 999/01 e la direttiva 90/167/CEE.

Si ribadisce che tali ulteriori attività sono sempre da considerarsi **aggiuntive** a quelle svolte ai sensi del reg.(CE) 183/05, per le quali l'OSM deve essere obbligatoriamente e preventivamente registrato o riconosciuto.

Infine, con la modifica attuata, vi sarà una completa linearità tra il modello 3 – domanda di registrazione, la classificazione delle attività svolte degli OSM inseriti in SINVSA, il verbale d'ispezione del PNAA (all.4) e la relativa scheda di rendicontazione “Scheda ispezioni”.

Si pregano pertanto codesti Assessorati di adottare il nuovo Modello 3 e voler inserire nel SINVSA gli OSM con il dettaglio attività attinente all'attività realmente svolte.

Si invitano inoltre tutti i destinatari in indirizzo a diffondere il contenuto della presente nota.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Silvio Borrello

Referente del procedimento
Laura Contu L.contu@sanita.it
Responsabile del procedimento
Carmelo Cicero c.cicero@sanita.it

- STOCCAGGIO/DEPOSITO MANGIMI (MATERIE PRIME, MANGIMI COMPOSTI, ADDITIVI E PREMISCELE)
- CONDIZIONAMENTO ADDITIVI, PREMISCELE E MANGIMI, DIVERSE DA ALLEGATO IV
- COMMERCIO INGROSSO/DETTAGLIO ADDITIVI E PREMISCELE (DIVERSE DA ALL. IV CAPO 1 E 2)
- COMMERCIO INGROSSO/DETTAGLIO MANGIMI (MATERIE PRIME, MANGIMI COMPOSTI)
- TRASPORTO CONTO TERZI DI MANGIMI (MATERIE PRIME, MANGIMI COMPOSTI, ADDITIVI E PREMISCELE)
- INTERMEDIARI (CHE NON DETENGONO I PRODOTTI)
- MULINI
- ESSICCAZIONE ARTIFICIALE
- MISCELATORI MOBILI CONTO TERZI

altro (specificare).....

a tal fine si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento.

Località

il / /

In fede
(firma e timbro)